

STATUTO

ASSET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NORCIA PG VIA GIOBERTI 8

Numero REA: PG - 271858

Codice fiscale: 03207760541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Racc. n. 7.725

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa Sociale di tipo "A e B" a mutualità prevalente, denominata **"ASSET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** e, in maniera sintetica **"COOP. SOC. ASSET"**.

La sede della cooperativa è nel Comune di Norcia (PG). La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi in tutto il territorio nazionale ed europeo. Il trasferimento di sede nell'ambito del Comune sopra indicato è deliberato dai soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2041 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

TITOLO II

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

Art. 3 - La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto molteplici servizi alla persona che fanno riferimento a diverse tipologie di destinatari e di bisogni emergenti nella società.

In particolare, la Società per realizzare i propri scopi sociali distingue le due tipologie di attività come di seguito strutturate.

I) Le attività di **"tipo A"** che riguardano la sfera socio-sanitaria ed educativa, si articolano nelle seguenti azioni:

1. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività socio-culturali, sportive, ricreative, aggregative, riabilitative, e/o di recupero, per tutte le fasce di età, nonché per coloro che versano in particolari situazioni di disagio (immigrati, deten-

- zione, handicap, ecc.);
2. la promozione, il sostegno e la gestione di attività formative;
 3. gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, educative o assistenziali, centri di accoglienza, mense, volte a rispondere ai bisogni delle persone a disagio e a quelli del territorio;
 4. gestione di Centri di Identificazione ed Espulsione, Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo;
 5. gestione di centri sociali e ambulatori di servizi sanitari specialistici;
 6. gestione di servizi alla persona ed in particolare a immigrati, anziani, bambini, portatori di handicap, malati, detenuti ed ex-detenuti;
 7. la promozione, il coordinamento e la gestione di servizi e attività volti a prevenire nella popolazione, forme di disagio;
 8. la promozione, la creazione, il coordinamento, e la gestione di strutture di accoglienza, centri diurni, comunità alloggio per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce socialmente deboli e/o a rischio;
 9. la promozione, la creazione, il coordinamento e la gestione di strutture residenziali protette, comunità alloggio, case-famiglia, centri diurni, mini alloggi protetti, case di riposo, residenze sanitarie assistite, ricoveri di sollievo, centri di aggregazione ricreativi, culturali e sociali per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce socialmente deboli e/o a rischio;
 10. la promozione, il sostegno e la gestione di servizi domiciliari di assistenza, aiuto domestico, esplicitamento di pratiche burocratiche, attività di accompagnamento, sostegno e riabilitazione;
 11. la promozione, il sostegno e la gestione del servizio di segretariato sociale;
 12. la promozione, il coordinamento e la gestione di iniziative di progettazione, formazione e consulenza, anche in collaborazione e/o partenariato con enti locali e altri soggetti, nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e della comunità europea in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;
 13. l'elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, e presso i cittadini anche attraverso accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;
 14. l'elaborazione e la gestione di progetti di utilità sociale redatti su commissione di soggetti pubblici o privati;

15. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività di studio e di ricerca delle problematiche sociali, da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di centri studi e osservatori, che svolgano sia attività di raccolta, elaborazione e studio di dati socio-economici e ambientali, con specifico riferimento e collegamento alle attività territoriali esistenti, sia attività di sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni, dibattiti, interviste e pubblicazioni anche periodiche destinate alla diffusione;

16. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività di formazione professionale prevalentemente nell'area dello svantaggio, in sedi operative, intese come unità organizzative locali, idonee e accreditate, secondo la normativa vigente;

17. la promozione - anche attraverso la gestione diretta o indiretta di scuole di ogni ordine e grado, istituti post-laurea, scuole di specializzazione - dell'istruzione e della formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, con particolare riferimento alle fasce deboli;

18. la promozione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali, operatori dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie e degli enti locali, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altro soggetto pubblico e privato;

19. la promozione di una reale partecipazione allo sviluppo dell'educazione alla salute dei minori e dei giovani, mediante l'ideazione e la gestione di iniziative di carattere formativo e ludico-ricreativo, centri di aggregazione, centri polivalenti, ludoteche, informa-giovani e centri di interesse - tese a prevenire condizioni di disagio psico-fisico e sociali;

20. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività volte alla rivalutazione del territorio regionale ed all'offerta di momenti culturali e di conoscenza del territorio regionale, nazionale ed internazionale a soggetti socialmente svantaggiati: turismo sociale, promozione turistica, ecc.;

21. la creazione e la gestione di strutture culturali, ludico-ricreative e informatiche: siti internet, biblioteche, teatri, campi di calcio, oratori, ecc..

II) Le attività di **"tipo B"** che la Cooperativa intende realizzare per favorire l'inserimento di persone svantaggiate sono:

1. la promozione dell'economia sociale e locale attraverso attività di consulenza, di progettazione e

di realizzazione, anche attraverso lo sviluppo e l'organizzazione di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali;

2. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione punti informativi, gestione di centri di vacanze, di case-vacanze, di strutture alberghiere ed extra-alberghiere e residenziali in genere; gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici;

3. servizi in campo informatico rivolti a singoli ed imprese pubbliche o private, corsi, consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, vendita, cablaggio e installazione hardware ed in generale ogni attività connessa;

4. realizzazione, gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, aree a tutela speciale (SIC, ZPS, ecc.), giardini, boschi, spiagge e lidi;

5. gestione di attività di raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi e tossico-nocivi;

6. gestione di raccolta e smaltimento di liquami e impianti di depurazione;

7. fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, attività editoriale e pubblicitaria;

8. servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e economiche;

9. lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e trasporti vari;

10. attività artistiche, di animazione e ricreative, corsi di musica, canto e ballo;

11. l'incremento di forme di turismo sociale e responsabile attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale e regionale;

12. servizi di consulenza finanziaria, assicurativa e organizzativa a privati attraverso figure professionali legittimate allo svolgimento dei predetti servizi, imprese e enti per l'ottimizzazione delle loro risorse e per la divulgazione di una cultura economica fondata sul creare le opportunità per tutti i cittadini di accedere alle risorse;

13. lavori in appalto di manutenzione, di costruzione, di impiantistica, ed in generale nel campo dell'edilizia;
14. l'attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;
15. lavori in appalto di assemblaggio, di controllo, di montaggio, e di ogni altra attività connessa con il mondo della produzione industriale e artigianale;
16. lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, strutture industriali ed artigianali, aree interne ed esterne;
17. gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;
18. gestione di attività di ristoro e di strutture ricettive e di intrattenimento;
19. servizi di cura, custodia e trasporto di animali domestici;
20. attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte;
21. la creazione e la gestione di centri di informazione;
22. l'elaborazione e commercializzazione di prodotti editoriali;
23. la produzione di oggettistica, di confezionamento e attività di assemblaggio produttivo;
24. la fornitura di servizi informatici, servizi web, networking e multimedialità anche attraverso il telelavoro, a soggetti pubblici e privati;
25. l'attività di commercializzazione dei propri prodotti e prodotti di terzi tramite tutte le modalità di vendita conosciute legalmente inquadrare, negozi, televendite, ecommerce, ecc.;
26. la creazione di reti locali di sviluppo e partecipazione alle stesse;
27. l'organizzazione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste;
28. l'attività di comunicazione e in particolare comunicazione sociale; campagne divulgative, campagne informative, iniziative di sensibilizzazione;
29. le pubbliche relazioni per conto terzi, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche;
30. le ricerche di mercato e gestione dati e da-

ta-base; servizi di consulenza alle imprese: servizi di supporto e pianificazione aziendale, servizi fiscali e di contabilità, servizi legali attraverso figure professionali legittimate allo svolgimento dei predetti servizi, studi e ricerche e servizi di progettazione;

31. l'intermediazione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti e/o servizi, agenzie di rappresentanza commerciale; gestione di agenti di commercio; commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite commercio elettronico ecc.;

32. la gestione di centri di informazione, sportelli informativi, di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale;

33. la promozione delle pari opportunità in genere, campagne divulgative di informazione e sensibilizzazione relativa alla normativa in vigore sulle pari opportunità; consulenza, promozione e sviluppo dell'imprenditoria femminile;

34. la produzione e della trasformazione di prodotti agricoli. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, aziende agricole sia in proprietà che in affitto; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati; lavorazioni agricole a favore di terzi.

III) La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La finalità generale che la Cooperativa intende perseguire è la liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni esistenziali, a partire da coloro che hanno meno autonomia e potere, mediante la solidale partecipazione.

La cooperativa sociale persegue la liberazione integrale delle persone svantaggiate, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività e servizi finalizzati all'inseri-

mento lavorativo di persone svantaggiate, di soggetti con problematiche legate alle dipendenze e provenienti dal disagio sociale in genere, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 381/1991 e successive modifiche.

La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza finalità speculative, si propone di richiedere finanziamenti e contributi a Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre:

a) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

b) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

c) destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale. La Cooperativa dovrà favorire e sviluppare iniziative

sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi cooperativi paritetici.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

I soci sono distinti in 4 categorie:

- a) soci operatori,
- b) soci sovventori,
- c) soci volontari,
- d) soci finanziatori.

Possono essere soci operatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono essere altresì ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative non trasferibili. La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei so-

ci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia. Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci finanziatori, i quali investono capitali nell'impresa. Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 5 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori e volontari senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti

previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al **50%** per cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste

dall'art. 11.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e cittadinanza;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario, sovventore, finanziatore o eventuale categoria speciale;
- c) l'indicazione della sua effettiva capacità lavorativa;
- d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve

essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori si seguiranno le procedure previste dall'art. 2528 C.C.. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche, dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Il socio ammesso deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo:

l'importo delle quote sottoscritte;

il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori dovranno inoltre versare immediatamente la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti

mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquisire le quote di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisizione di quote proprie

Gli amministratori possono acquisire o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto e l'acquisizione o

il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e delle leggi vigenti in materia, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, si renda moroso nel versamento delle somme

dovute per le quote sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 e 8 bis;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati gravi a giudizio dell'organo amministrativo;

i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

l) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 17 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso delle quote

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione

del bilancio. I soci receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro un anno dal termine previsto per la liquidazione delle quote.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

Il rimborso verrà liquidato solo su richiesta scritta dell'avente diritto da effettuarsi, comunque entro, e non oltre, 1 (uno) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

- 1) Anzianità di associazione;
- 2) Professionalità;
- 3) Carichi di famiglia;
- 4) Anzianità di età.

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori e di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 21 - Il capitale sociale è formato:

da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
dal fondo di riserva indivisibile;
dalle eccedenze attive di bilancio;
da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati e figure private.

Art. 22 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 23 - L'esercizio sociale va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto per legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 25 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%, e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari nel rispetto del divieto di cui all'art. 2514 del cod. civ.;
- f) alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/87;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Ai sensi dell'Art. 2514 lettera a) del codice civile è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Ai sensi dell'Art. 2514 lettera c) del codice civile è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento interno, con la precisazione che la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi della Cooperativa

Sono organi della Cooperativa

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio d'amministrazione.

Art. 28 - L'assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della cooperativa sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedono l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di atti-

vità debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 29 - Convocazione assemblea

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale o spedito a tutti i soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 - Quorum assembleari

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

Art. 31 - Voto in assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 32 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo, che su richiesta di almeno 1/5 dei soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea, su proposta del presidente provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i soci. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non più di 3 anni. I consiglieri non hanno diritto al compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383 3° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 34 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 35 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa senza eccezioni di sorta , ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 36 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 37 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori la rappresentanza della cooperativa da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 38 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 39 - La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 40 - Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente per la sede sociale.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

F.TO: Maria Grazia SGRICCIA

Caterina PETRUCCI

SGRICCIA Alessandro

FABIO DI RUSSO NOTAIO (segue impronta sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma III del D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese. Imposta di bollo assolta in modalità MUI.